

SENT. 600/14

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

1695/1309.
2438 Cron.
1760/14 Rep.

Il Tribunale di Busto Arsizio- 3^a Sezione civile, nella veste di Giudice Unico in persona della dott.ssa Maria Eugenia Pupa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1695/2013 R.G., posta in decisione all'udienza del 05/02/2014 e promossa

da

BANCO DI NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Walter Picco Bellazzi, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cirillo del foro di Napoli giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

B, elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;

- OPPONENTE

- OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE: come da foglio allegato.

CONCLUSIONI DELL'OPPOSTO: come da foglio allegato.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito in sede monitoria sollevata dal Banco di Napoli S.p.A., con sede in Napoli- Via Toledo n. 177, in sede di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 610/13 R.G. emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Busto Arsizio- Sezione Distaccata di Gallarate in data 23/04/2013 in favore di B

è fondata e, pertanto, merita accoglimento.

A tale proposito si rileva che il credito posto a base dell'odierna ingiunzione deriva da n. 9 titoli individuali al portatore emessi tra il 1995 ed il 1996 dalla Filiale di Somma Vesuviana del Banco di Napoli S.p.A. per un ammontare di € 454.833,72 (corrispondenti a £ 880.000.000) con scadenza tra il 1997 ed il 1998.

Ne consegue che il luogo in cui la prestazione di pagamento deve essere eseguita è identificabile in quello ove è ubicato lo sportello emittente (ossia la Filiale di Somma Vesuviana del Banco di Napoli) ovvero nella sede legale della medesima banca oppure in quella della Intesa Sanpaolo S.p.A., poiché, trattandosi appunto di titoli al portatore, il saldo è subordinato alla presentazione dell'originale dei titoli ad opera del presentatore, il quale dovrà essere identificato e sottoposto alle procedure previste dalla normativa antiriciclaggio.

Deve, pertanto, disattendersi la tesi difensiva dell'opposto vertente sull'applicabilità del foro del consumatore di cui all'art. 33, lett. u) del D.lgs n. 206 del 2005.

Come è noto, in occasione del riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori il legislatore ha finalmente introdotto due definizioni normative di "consumatore" e "professionista" dotate di valenza tendenzialmente generale: consumatore (art. 3, lett. a) Cod. Cons) è "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta", mentre "professionista" è la "persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario" (art. 3, lett. c) Cod. Cons.).

La qualificazione di una parte contrattuale come "consumatore" ovvero "professionista" risulta, pertanto, vincolata alla natura del soggetto che stipula il contratto (persona fisica o ente collettivo) ed alle finalità per perseguire le quali egli agisce quando contrae; ne consegue che la stessa persona fisica potrebbe essere considerata "consumatore" rispetto a determinati contratti che si trova a concludere quotidianamente e "professionista" con riferimento ad altri.

Possono, pertanto, essere considerate consumatori soltanto quelle persone fisiche che concludono un contratto con un professionista che non sia ricollegabile, neanche indirettamente, all'attività imprenditoriale o professionale che eventualmente svolgono.

Nel caso concreto, la presente controversia pende tra un soggetto sicuramente inquadrabile quale professionista, ossia la banca presso cui erano state versate le somme riportate sui titoli al portatore posti a base dell'ingiunzione ed una persona fisica detentrici degli stessi, di cui si ignora se fosse o meno contraente al momento del loro rilascio.

In linea di principio, il terzo beneficiario di un contratto che non ne sia anche il contraente usufruisce dei vantaggi, anche processuali, che la legge accorda al contraente, come è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai contratti di assicurazione a favore di terzi: "In materia di contratto di assicurazione stipulato a favore di terzi, la posizione del beneficiario-consumatore della polizza assicurativa è assimilata a quella del contraente, con la conseguenza che anche il primo può invocare il cd. "foro del consumatore" " (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 369); detto principio presuppone, peraltro, che il contraente originario sia un consumatore secondo la definizione di cui al citato art. 3 del Codice di Consumo, con la conseguenza che l'opposto, attuale portatore dei titoli, al fine di potersi avvalere del foro del consumatore avrebbe dovuto provare che il contratto in questione fosse stato stipulato da lui e per scopi estranei alla propria attività professionale/imprenditoriale, ovvero da un altro soggetto definibile come "consumatore" nel senso sopra chiarito, non potendosi escludere, ad esempio, che la finalità di instaurazione del rapporto in questione fosse l'investimento di utili derivanti dall'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Nella fattispecie concreta, invece, si rileva che l'opposto non ha allegato alcun documento ovvero articolato alcun capitolo di prova orale sul punto, con la conseguenza che non può trovare applicazione il foro del consumatore da lui invocato in deroga agli ordinari criteri di individuazione del Giudice competente ai sensi degli artt. 19-20 C.P.C..

Ne deriva che, previa revoca dell'opposto decreto, deve dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore, alternativamente, del Tribunale di Napoli (in relazione all'allocazione della sede del convenuto), di quello di Nola (in considerazione del luogo di emissione dei titoli e di pagamento degli stessi) ovvero di quello di Torino (sede di Intesa Sanpaolo S.p.A., società subentrata nei rapporti passivi o attivi dell'opponente a seguito di una serie di fusioni).

Alla soccombenza dell'opposto consegue il suo obbligo di rifondere le spese di lite sostenute dall'opponente come da quantificazione operata in dispositivo.

P . Q . M .

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, così dispone:

- 1) in accoglimento dell'eccezione proposta dal Banco di Napoli S.p.A., dichiara la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli o di Nola o di Torino;



- 2) revoca il decreto ingiuntivo n. 610/13 emesso il 23/04/2013 dal Tribunale di Busto Arsizio- Sezione Distaccata di Gallarate;
- 3) fissa per la riassunzione della causa il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
- 4) condanna l'opposto alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente nell'importo di € 9.528, oltre I.V.A. e C.P.A., di cui € 9.000 per compensi ed € 528 per spese.

Così deciso in Busto Arsizio, 05/02/2014- 06/05/2014

Il Giudice Unico

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT

Le sentenze depositate il 6/5/14

*sentenze pubblicate e comunicate
depositate ex art. 133 Cpe il 7/5/14*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura FANT

